

## I CODICI CIVILE E PENALE PER L'ESAME DI AVVOCATO

Annotati esclusivamente con le massime della giurisprudenza più recente

Quest'Opera ha l'obiettivo di fornire agli aspiranti avvocati e agli operatori del diritto **uno strumento agile e di pronta consultazione**, che consente una **immediata rappresentazione dei più recenti e rilevanti orientamenti giurisprudenziali** relativi alle disposizioni del Codice civile e del Codice penale.

Il volume contiene per l'appunto un'articolata rassegna delle **massime giurisprudenziali** provenienti dalla Corte di Cassazione civile e penale scelte tra quelle - **emanate dal 2015 sino ai primi mesi del 2019** - che rivestono maggiore utilità per gli studenti.

Vengono posti in evidenza gli argomenti i quali, avendo dato origine a contrasti giurisprudenziali, assumono maggiore interesse; sono inoltre segnalate le massime più recenti che confermano orientamenti consolidati.

L'Opera è aggiornata con il **Decreto Legge "Sicurezza bis" 14 giugno 2019, n. 53** e con le modifiche al Codice civile apportate dalla **Legge "Sblocca cantieri" 14 giugno 2019, n. 55**.

ISBN 978-88-291-0069-9



9 788829 100699

[www.latribuna.it](http://www.latribuna.it)

€ 67,00

2019

  
LaTribuna

FABRIZIO COLLI, FABRIZIO FERRI, STEFANO GENNARI  
I CODICI CIVILE E PENALE  
PER L'ESAME DI AVVOCATO

20<sup>a</sup> Edizione

2019

  
LaTribuna

## I CODICI CIVILE E PENALE PER L'ESAME DI AVVOCATO

ANNOTATI ESCLUSIVAMENTE  
CON LE MASSIME  
DELLA GIURISPRUDENZA  
PIÙ RECENTE

Già ammesso  
alla prova scritta  
per l'esame di avvocato

20<sup>a</sup> Edizione

  
LaTribuna

EDIZIONE AMPLIATA  
CON OLTRE 2.000  
NUOVE MASSIME

APPENDICE  
GRATUITA DI  
AGGIORNAMENTO\*  
DISPONIBILE  
DA NOVEMBRE  
\*SCOPRI LE CONDIZIONI  
A PAG. 1 DEL CODICE

tuzione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore. (Art. 52 c.p.). (Cass. n. 9164/17).

● Non può configurarsi la legittima difesa allorché la stessa finisca per configurarsi nella prospettiva difensiva – quale mera ipotesi, non suffragata da alcuna evenienza processuale e peraltro svalutata sia dalla mancata specificazione delle circostanze in cui si sarebbe spiegata la reazione difensiva che dalla mancata indicazione del pericolo che, al momento della stessa, incombeva sul soggetto agente. (Art. 52 c.p.). (Cass. n. 9693/15).

#### PUTATIVITÀ

● L'accertamento della legittima difesa putativa, così come di quella reale, deve essere effettuato con giudizio ex ante – e non già ex post – delle circostanze di fatto, rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex articolo 52 del codice penale, dell'esimente della legittima difesa (in applicazione del principio di cui in massima, la Suprema corte ha condiviso la decisione di merito che aveva esclusa la scriminante, apprezzando che l'imputato che l'invocava, condannato per il reato di omicidio preterintenzionale, aveva, da un lato, accettato la "sfida" della vittima, e, comunque, dall'altro, durante il diverbio, aveva utilizzato un coltello, mentre il contraddittore era disarmato). (Artt. 52, 55 c.p.). (Cass. n. 15460/18).

● La legittima difesa putativa può configurarsi se e in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé idonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione della difesa venga a estrinsecarsi. (Art. 52 c.p.). (Cass. n. 17121/16).

#### FATTISPECIE: USO DELLE ARMI

● Nelle ipotesi in cui per legittima difesa, reale o putativa, si faccia uso delle armi, il vaglio circa la proporzionalità tra l'offesa e la reazione deve essere particolarmente rigoroso, tanto più quando l'agente stia svolgendo un'attività tipica di polizia e sia ragionevole attendersi un elevato livello di autocontrollo ed un'accorta pondera-

zione nell'uso dei mezzi coercitivi a disposizione. Il giudizio inerente alla causalità della colpa, dunque alla prevenibilità dell'evento, va, infatti, determinato in concreto, avendo presenti tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro relativistico dell'agente modello, dell'omo eiusdem conditionis et professionis, considerando le specializzazioni ed il livello di conoscenze dell'agente concreto. In base a tale regola, al giudice di merito non è consentito considerare gli stati d'animo o i timori personali dell'agente che faccia uso delle armi, ove non supportati da circostanze oggettive in cui sia ragionevolmente maturata l'erronea percezione del pericolo di vita. (Artt. 52, 55 c.p.). (Cass. n. 24084/18).

#### FATTISPECIE

● La ricezione di un Cd contenente dati illegittimamente carpati, costituente provento del reato di cui all'articolo 615-ter del c.p., pur se finalizzata ad acquisire prove per presentare una denuncia a propria tutela, non può scriminare il reato di cui all'articolo 648 del c.p., così commesso, invocando l'esimente della legittima difesa, giusta i presupposti in forza dei quali tale esimente è ammessa dal codice penale. L'articolo 52 del c.p., infatti, configura la legittima difesa solo quando il soggetto si trovi nell'alternativa tra subire o reagire, quando l'agredito non ha altra possibilità di sottrarsi al pericolo di un'offesa ingiusta, se non offendendo, a sua volta l'aggressore, secondo la logica del vim repellere licet, e quando, comunque, la reazione difensiva cada sull'aggressore e sia anche, oltre che proporzionata all'offesa, idonea a neutralizzare il pericolo attuale. Ciò che non può configurarsi nella condotta incriminata, perché la condotta di ricettazione non è comunque rivolta, in via diretta e immediata, nei confronti dell'aggressore e non è, in ogni caso, idonea a interrompere l'offesa altrui, perché la ricezione del Cd di provenienza delittuosa, pur se finalizzata alla presentazione della denuncia difensiva, non risulta strutturalmente in grado di interrompere l'offesa asseritamente minacciata o posta in essere dalla controparte, né a elidere la disponibilità da parte di questa dei dati e dei documenti asseritamente carpati in modo illegittimo e da fare oggetto della denuncia a fini difensivi. (Art. 52 c.p.). (Cass. n. 17770/18).

**53. Uso legittimo delle armi. – Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale (357) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordi-**

**na di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità (158 T.U. di P.S.) e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, di sommersione, di disastro aereo, di disastro ferroviario, di omicidio volontario, di rapina a mano armata e di sequestro di persona.**

**La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.**

**La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi (585<sup>2</sup>) o di un altro mezzo di coazione fisica (55; 41 c.p.m.p.).**

**54. Stato di necessità. – Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (384).**

**Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.**

**La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretto a commetterlo (55, 59, 111, 611; 2045 c.c.; 44 c.p.m.p.).**

#### FATTISPECIE: ART. 319 TER C.P.

● In materia di corruzione in atti giudiziari, quando la minaccia è finalizzata ad ottenere dal soggetto minacciato sia il compimento di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, sia l'accettazione di una utilità o della promessa dell'utilità in funzione dell'adozione di tale atto, e, in più, sono ravvisabili nei confronti del soggetto minacciato i presupposti dello stato di necessità, quest'ultimo è sicuramente esente da responsabilità, mentre permane la punibilità dell'autore delle minacce in quanto, pur essendo il delitto ex art. 319-ter c.p. a concorso necessario, l'art. 54 c.p. prevede espressamente la punibilità del 'minacciante' per il reato commesso dal 'minacciato'. (Artt. 54, 319 ter c.p.). (Cass. n. 29400/18).

#### FATTISPECIE – ART. 388 C.P.

● In materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile relativo all'affidamento di un figlio minore, può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza un motivo plausibile e giustificato che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, deve comunque essere determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore in situazioni che, connotate da transitorietà e sopravvenute, non siano state ancora devolute al giudice civile per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma che tuttavia integrano i presupposti di fatto per ottenerla. (Art. 54, 388 c.p.). (Cass. n. 15971/16).

#### FATTISPECIE: EVASIONE

● L'allontanamento dall'abitazione determinato da un improvviso malore causato dalla condizione di diabetico e dalla necessità di doversi recare a casa di una vicina per utilizzare il misuratore del tasso glicemico, non integra quella situazione di stato di necessità idonea a giustificare il comportamento ove risulti che il reo non si sia trovato solo al momento del malore, ma in compagnia di altri. (Artt. 54, 385 c.p.). (Cass. n. 11876/16).

#### FATTISPECIE: ATTI OSCENI

● È configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità (Art. 54 cod. pen.) nei confronti di soggetto straniero, ridotto in condizione di schiavitù e obbligato a prostituirsi, il quale sia costretto a commettere il reato di atti osceni in luogo pubblico per il timore che, in caso di disobbedienza, possa essere esposta a pericolo la vita o l'incolumità fisica dei suoi familiari. (In motivazione, la Corte ha osservato che la condizione di "asservimento", collegata a ripetute condotte di costrizione mediante violenza e minaccia ed al permanere dello sfruttamento nei suoi confronti, impedisce al soggetto di sottrarsi all'esercizio della prostituzione con le modalità, anche pubblicamente oscene, imposte dagli sfruttatori o dal cliente occasionale, precludendogli altresì di rivolgersi alle Forze dell'Ordine o anche solo di collaborare all'attività di polizia). (Artt. 54, 527 c.p.). (Cass. n. 40270/15).

#### FATTISPECIE

● Non sussiste la causa di giustificazione dello stato di necessità quando l'imputato può sottrarsi dalla costrizione a violare la legge mediante ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso